



Statuto del Consorzio di sviluppo industriale della piana fiorentina

Ente Pubblico Economico

Art. 1

Istituzione, natura giuridica e sede

- 1.1. Il "CONSORZIO di sviluppo industriale della piana fiorentina", di seguito indicato nel presente statuto come "Consorzio", istituito ai sensi della Legge Regionale 8 gennaio 2025, n. 5, è un Ente Pubblico Economico in base all'articolo 36 della Legge 5/10/1991, n° 317.
- 1.2. L'attività del Consorzio è regolata dalle disposizioni del presente Statuto e, per quanto esso non dispone, da specifici regolamenti attuativi, nonché dalla legislazione di cui sopra e dal Codice civile.
- 1.3. Agli effetti del presente Statuto la Legge Regionale 8 gennaio 2025, n. 5 è, di seguito, indicata come "Legge Regionale".
- 1.4. Ai sensi della Legge Regionale, il Consorzio ha autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.
- 1.5. Il Consorzio è costituito nell'ambito territoriale dell'area industriale della ex Gkn Driveline Firenze SpA, situata nel Comune di Campi Bisenzio ed ha una durata di 30 (trenta) anni, salvo rinnovo.
- 1.6. Il Consorzio ha sede presso la sede operativa di Sviluppo Toscana in Via Galcianese 34 - 59100 Prato.

Art. 2

Composizione consortile - Nuove Adesioni - Recesso - Decadenza - Esclusione

- 2.1 Il Consorzio, ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale, è composto dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana di Firenze, dai Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino.
- 2.2 Al Consorzio possono aderire altri enti locali, enti pubblici economici, istituti di credito e imprese di diritto privato, qualora tali soggetti operino nella stessa area o per le stesse finalità del Consorzio; nel caso di tali nuove adesioni, la richiesta di adesione deve essere presentata a mezzo istanza scritta all'organo di amministrazione



Statuto del Consorzio di sviluppo industriale della piana fiorentina

del Consorzio di cui al successivo Articolo 6 ed il suo accoglimento deve essere deliberato nella prima Assemblea utile, a maggioranza qualificata dei suoi componenti come di seguito stabilito all'Articolo 5.

- 2.3 Il recesso dei soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve avvenire mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla sede legale del Consorzio entro il 30 Giugno di ogni anno per l'opzione del recesso che risulterà operante dall'anno successivo a quello della comunicazione; Il soggetto recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le deliberazioni già assunte e con valenza pluriennale fino ad esaurimento delle relative obbligazioni.
- 2.4 I soggetti aderenti che siano stati dichiarati sciolti, falliti, o sottoposti ad altra procedura concorsuale di tipo liquidatorio, o posti in liquidazione, decadono dalla qualità di soci del Consorzio a far data dal relativo provvedimento; a tale fine è fatto obbligo, ai medesimi soggetti aderenti, operare le opportune comunicazioni da inviarsi alla sede legale del Consorzio.
- 2.5 Coloro i quali abbiano subito trasformazioni tali da comportare la perdita dei requisiti necessari per l'ammissione al Consorzio possono essere esclusi, ex Art. 12, comma 1, lett. c della Legge Regionale, con delibera approvata dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei suoi componenti come di seguito stabilito all'Art. 5.

Art. 3 Scopi e funzioni

- 3.1 In coerenza con la programmazione regionale e nell'ambito del territorio di competenza, il Consorzio promuove azioni finalizzate alla reindustrializzazione favorendo l'insediamento e lo sviluppo di attività produttive, assicurando la più ampia partecipazione delle realtà istituzionali, sociali ed economiche operanti nel territorio. Il Consorzio può intervenire con azioni di promozione anche al di fuori delle aree di competenza stabilite dal presente comma, previo specifico accordo con i comuni competenti per territorio anche su indirizzo della Giunta Regionale Toscana.
- 3.2 Il Consorzio provvede, in particolare, a:
- a) individuare e acquisire, anche su proposta della Regione, la disponibilità di aree industriali e di immobili da destinare alla produzione, con priorità per il recupero e l'ampliamento delle aree esistenti anche se, totalmente o parzialmente, dismesse;

Statuto del Consorzio di sviluppo industriale della piana fiorentina

- b) valorizzare e gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici degli enti locali consorziati e ad attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;
- c) favorire l'insediamento di nuove imprese e promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive;
- d) sostenere studi, progetti e iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, ivi compresa la presentazione di progetti fruanti di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione europea;
- e) realizzare e gestire attività strumentali all'insediamento di attività produttive;
- f) sostenere l'insediamento di realtà interessate a creare, negli spazi di gestione del Consorzio, un polo culturale con l'obiettivo di rivitalizzare anche il tessuto sociale dei territori;
- g) sostenere, nel caso di crisi industriali di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, a lavoratori e lavoratrici o a cooperative da essi costituite;
- h) realizzare e gestire i servizi consortili, quali infrastrutture e reti, per i quali determina e riscuote i corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nell'area di competenza;
- i) esercitare le attività previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

3.3 Gli impianti e gli insediamenti da realizzare nei territori compresi nei piani consortili, sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. A tal fine, nell'esercizio delle proprie competenze il Consorzio può proporre provvedimenti espropriativi agli enti territorialmente competenti. Nel territorio di competenza del Consorzio resta ferma la competenza dei comuni nelle funzioni amministrative relative alle espropriazioni per pubblica utilità come previsto dalla legge regionale del 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

3.4 Oltre a quanto in potere propositivo del Consorzio ai sensi del precedente comma 3, i comuni interessati possono realizzare gli espropri previsti dall' articolo 7 del decreto



Statuto del Consorzio di sviluppo industriale della piana fiorentina

del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

- 3.5 Le aree e gli immobili nella disponibilità, a qualunque titolo, del Consorzio sono assegnati ad imprese che esercitano attività industriali, artigianali, commerciali o di prestazione di servizi strumentali alla produzione, che presentano un piano industriale in linea con le finalità espresse in fase di programmazione dall'Assemblea di cui al successivo art.5. A parità di condizioni, coerentemente con la finalità della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), e in linea con quanto previsto dalla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), vengono privilegiate, nell'assegnazione degli immobili, le aziende cooperative costituite da lavoratori e lavoratrici di imprese in crisi o in fallimento.
- 3.6 Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla Legge regionale, il Consorzio può concludere, con la Regione e con gli altri enti pubblici, accordi di programma nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa.
- 3.7 Il Consorzio attesta la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del piano regolatore consortile che indica, tra l'altro, la localizzazione degli insediamenti produttivi e di opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree consortili, i centri di assistenza e promozione delle imprese dei quali è prevista la realizzazione.

Art. 4 Organi

- 4.1 Ai sensi della Legge Regionale, sono organi del Consorzio:
- a) l'Assemblea;
 - b) il Comitato direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Revisore contabile unico.

Art. 5 Assemblea

L'Assemblea del Consorzio è composta dai presidenti e dai sindaci degli enti



Statuto del Consorzio di sviluppo industriale della piana fiorentina

territoriali, o loro delegati, e dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli ulteriori enti partecipanti. Ciascun ente partecipante ha diritto ad un rappresentante.

- 5.2 L'Assemblea si intende validamente costituita se risulta presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.
- 5.3 La prima seduta dell'Assemblea è presieduta dal componente più anziano.
- 5.4 Spetta all'Assemblea:
- a) approvare lo statuto e le sue modifiche;
 - b) approvare il budget economico annuale e triennale;
 - c) approvare il programma triennale delle attività del Consorzio e le sue modifiche;
 - d) approvare il bilancio di esercizio;
 - e) deliberare i regolamenti interni di funzionamento;
 - f) approvare la dotazione organica del consorzio;
 - g) deliberare sulle operazioni di acquisizione di immobili e di terreni;
 - h) deliberare su operazioni di indebitamento a medio e lungo termine;
 - i) deliberare sugli altri oggetti eventualmente sottoposti alla stessa dal Comitato direttivo;
 - j) nominare il Presidente e i componenti del Comitato direttivo;
 - k) deliberare la partecipazione del consorzio a società, pubbliche e private, il cui oggetto sociale abbia attinenza con l'attività svolta dal consorzio;
 - l) determinare l'entità dei corrispettivi e dei contributi dei soggetti consorziati;
 - m) determinare il trattamento economico del Presidente e del Revisore contabile unico, nonché l'ammontare del gettone di presenza dei membri del Comitato direttivo in misura non superiore a 30,00 euro per seduta giornaliera;
 - n) approvare l'adesione di altri enti locali, enti pubblici economici, istituti di credito e imprese di diritto privato, qualora tali soggetti operino nella stessa area o per le stesse finalità del Consorzio, come stabilito al precedente art. 2 comma 2;
 - o) approvare l'esclusione dei soci, come stabilito al precedente art. 2 comma 5.
- 5.5 La partecipazione all'Assemblea è a titolo gratuito.
- 5.6 L'esercizio dei diritti di voto in assemblea, ex Art. 7, comma 5 della legge Regionale, è stabilito, per i soggetti di cui all'Art. 2, Comma 1 del presente statuto, secondo la seguente ripartizione:
- a) Regione Toscana pari al 70% dei diritti di voto assembleari;



Statuto del Consorzio di sviluppo industriale della piana fiorentina

- b) Città Metropolitana di Firenze pari al 10% dei diritti di voto assembleari;
 - c) Comune di Calenzano pari al 4% dei diritti di voto assembleari;
 - d) Comune di Campi Bisenzio pari all'8% dei diritti di voto assembleari;
 - e) Comune di Sesto Fiorentino pari all'8% dei diritti di voto assembleari .
- 5.7 Nel caso in cui la compagine consortile sia estesa ad uno o più soggetti di cui al precedente Art. 2, comma 2 del presente statuto, i diritti di voto assembleari dei soggetti di cui al comma precedente del presente articolo, verranno proporzionalmente ridotti.
- 5.8 L'esercizio dei diritti di voto di ciascun componente dell'Assemblea presuppone che il soggetto rappresentato in sede di Assemblea, sia in regola con il versamento dei contributi annui di cui al successivo art. 13, comma 1, lett. a).
- 5.9 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
- 5.10 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:
- a) in prima convocazione, quando partecipano alla stessa tanti soggetti consorziati da rappresentare almeno il 75% dei diritti di voto assembleari, deliberando con il voto favorevole di almeno il 66% dei diritti di voto assembleari relativamente ai punti precedentemente indicati al Comma 4 lettere a), g), h) e k) del presente articolo, nonché su altri argomenti ad essa espressamente rimessi dalle Leggi nazionali o regionali;
 - b) in seconda convocazione, quando partecipano alla stessa tanti soggetti consorziati da rappresentare almeno il 51% dei diritti di voto assembleari, deliberando con il voto favorevole di almeno il 51% dei diritti di voto assembleari;
- 5.11 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
- a) in prima convocazione, quando partecipano alla stessa tanti soggetti consorziati da rappresentare almeno il 66% dei diritti di voto assembleari, deliberando con il voto favorevole di almeno il 51% dei diritti di voto assembleari relativamente ai punti precedentemente indicati al comma 4 lettere b), c), d), e), f), i), j) ,l) e m) del presente articolo; la stessa Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 66% dei diritti di voto assembleari relativamente ai punti precedentemente indicati al comma 4 lettera n) e o);
 - b) in seconda convocazione, quando partecipano alla stessa tanti soggetti consorziati da rappresentare almeno il 51% dei diritti di voto assembleari, con il voto

favorevole di almeno il 51% dei diritti di voto assembleari relativamente ai punti precedentemente indicati al comma 4 lettere b), c), d), e), f), i), j) ,l), m), n) e o) del presente articolo.

L'assemblea si riunisce, di regola, nella sede del Consorzio.

- 5.13 L'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, viene convocata dal Presidente di cui al successivo Art. 7, che stabilisce l'ordine del giorno, data e luogo della seduta. La convocazione deve essere inviata a mezzo PEC, come previsto dalle vigenti norme; essa deve essere ricevuta dal destinatario almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione; i giorni devono essere liberi, non si computano né il giorno di spedizione né quello dell'adunanza. In casi eccezionali d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato con un preavviso di almeno quindici giorni prima dell'adunanza e l'ordine del giorno deve contenere il motivo dell'urgenza.
- 5.14 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione: della data e dell'ora della prima e seconda convocazione, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno.
- 5.15 Le assemblee, ordinaria e straordinaria, possono anche essere convocate in videoconferenza, con la partecipazione di soggetti consorziati dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, salvaguardando nel caso il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci consorziati stessi; a tale fine lo svolgimento delle attività di Assemblea deve consentire quanto di seguito esposto:
- a) il Presidente dell'Assemblea, di cui al successivo Comma 17, deve poter accertare l'identità e la legittimazione dei soci consorziati intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) il Segretario dell'assemblea di cui al successivo Comma 17, deve essere in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito ai soci consorziati intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 5.16 L'Assemblea ordinaria si riunisce obbligatoriamente entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, salvo proroga di due mesi quando particolari esigenze lo richiedano; l'assemblea si riunisce, inoltre obbligatoriamente entro il 31 Dicembre di ogni anno per approvare il budget economico annuale e triennale e il programma annuale

delle attività del Consorzio; l'Assemblea si riunisce, inoltre, su richiesta scritta, a mezzo lettera raccomandata o PEC, di un numero di componenti dell'Assemblea stessa rappresentanti almeno un quinto dei diritti di voto in sede di Assemblea, tale richiesta dovrà contenere gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente di cui al successivo Art. 7, in tali casi, deve convocare l'Assemblea nei trenta giorni solari successivi alla data di ricezione della richiesta.

- 5.17 L'Assemblea elegge, al proprio interno, con maggioranza semplice, un Presidente che coordina i lavori della stessa Assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo.
- 5.18 Alle sedute dell'Assemblea, oltre ai membri dell'Assemblea stessa, partecipa il Revisore contabile unico e il Presidente di cui al successivo Art. 7; l'Assemblea straordinaria, convocata per deliberare sul punto indicato al precedente Comma 4 lettera a), viene svolta alla presenza di un Notaio che redige il relativo verbale. Possono, altresì, partecipare ai lavori dell'Assemblea altri dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Consorzio e dei soggetti consorziati, in relazione agli argomenti da trattarsi, nel caso su richiesta del Presidente di cui al successivo Art. 7;
- 5.19 A cura del Presidente di cui al successivo Art. 7, è tenuto apposito registro/verbale delle deliberazioni assembleari che verranno pubblicate, per estratto e ove le stesse riguardino argomenti e atti aventi rilevanza esterna.

Art. 6 Comitato direttivo

- 6.1 Il Comitato direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, incluso il Presidente, che ne è membro di diritto.
- 6.2 Il Comitato direttivo è composto da soggetti dotati di comprovata esperienza e competenza nelle materie concernenti l'attività svolta dal Consorzio, risultante da documentato curriculum.
- 6.3 Al Comitato direttivo sono attribuiti i compiti di attuazione, di concerto con il Presidente, degli indirizzi generali dell'Assemblea, i compiti di determinazione dell'indirizzo gestionale dell'ente e di definizione degli obiettivi operativi da perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione amministrativa ed, in particolare e su proposta del Presidente, il Comitato direttivo provvede a:
- a) Predisporre il budget economico annuale e triennale per la loro approvazione in

sede Assembleare;

- b) Predisporre la Relazione Previsionale e Programmatica Annuale e Triennale relativa alle attività del Consorzio e le sue modifiche per la loro approvazione in sede Assembleare ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale;
- c) Predisporre il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione per la loro approvazione in sede Assembleare;
- d) Predisporre i regolamenti interni di funzionamento del Consorzio per la loro approvazione in sede Assembleare;
- e) Predisporre la dotazione organica del Consorzio per la relativa approvazione in sede Assembleare;
- f) Predisporre le proposte di operazioni di acquisizione di immobili e di terreni per la loro approvazione in sede Assembleare;
- g) Predisporre le proposte di operazioni di indebitamento a medio e lungo termine per la loro approvazione in sede Assembleare;
- h) Istruire le richieste di nuove adesioni di cui all'Art. 2, comma 2, da sottoporre all'Assemblea;
- i) Predisporre proposte su altri argomenti che dovessero essere sottoposte all'Assemblea.

6.4 La durata in carica del Comitato direttivo è pari a tre anni e i suoi componenti possono essere rinnovati per una sola volta.

6.5 Il Presidente del Consorzio, almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato, provvede a convocare l'Assemblea che ai sensi dell'art 5.4, lett j) provvede alla nomina degli organi di propria spettanza. Tutti i componenti del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi; essi restano in carica fino alla nomina dei successori.

6.6 Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 3 (tre) giorni prima della data fissata.

6.7 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e



Statuto del Consorzio di sviluppo industriale della piana fiorentina

l'ora.

- 6.8 Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
- 6.9 Il Comitato direttivo, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
- 6.10 Le adunanze del Comitato direttivo possono essere tenute anche in audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
- 6.11 Verificandosi tali presupposti, il Comitato direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
- 6.12 Alle adunanze del Comitato direttivo partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione.
- 6.13 Il Comitato nomina al proprio interno un Segretario della riunione.
- 6.14 Le riunioni del Comitato direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6.15 Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.
- 6.16 Ai componenti del Comitato direttivo, ad eccezione del Presidente, spetta un gettone di presenza, determinato dall'Assemblea nel rispetto del limite di cui all'articolo 7, comma 4, lettera m) della Legge Regionale.

Art. 7 Presidente

- 7.1 Il Presidente è nominato dall'Assemblea, anche tra soggetti al di fuori della stessa, ed è dotato di comprovate capacità ed esperienze manageriali almeno quinquennali e di idonea laurea magistrale o equivalente.
- 7.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e attua, di concerto con il Comitato direttivo, le decisioni dell'Assemblea ed esercita le funzioni di direzione di



Statuto del Consorzio di sviluppo industriale della piana fiorentina

seguito indicate:

- a) Adottare tutti gli atti gestionali del Consorzio;
- b) Stipulare i contratti e le convenzioni in cui il consorzio è parte e sottoscrivere gli atti che impegnano il consorzio medesimo verso l'esterno;
- c) Contrarre mutui per finanziare investimenti, previa approvazione assembleare;
- d) Esercitare tutte le funzioni di direzione e coordinamento del personale del Consorzio, comprese le funzioni disciplinari.

7.3 Al Presidente spetta un'indennità di carica omnicomprensiva determinata dall'Assemblea in misura non superiore al 70 per cento dell'emolumento spettante ai dirigenti regionali di ruolo responsabili di settore complesso, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato.

7.4 Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.

Art. 8 Revisore contabile unico

8.1 Il Revisore contabile unico è nominato dal Consiglio regionale.

8.2 Il Revisore contabile unico dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.

8.3 Al Revisore contabile unico spetta un'indennità annua determinata dall'Assemblea in misura non superiore al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

8.4 Il Revisore contabile unico verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, ed esercita una valutazione complessiva dell'attività del consorzio in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico, formulando, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio, rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione del consorzio. A tal fine, in particolare:

- a) verifica il budget, il bilancio di esercizio e gli altri atti contabili più rilevanti del consorzio e predispone le relazioni e i pareri di accompagnamento;
- b) controlla la gestione del consorzio, i risultati conseguiti, le risorse finanziarie impiegate.

8.5 Il Revisore contabile unico vigila sull'osservanza da parte del consorzio delle

disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge e alle direttive del Consiglio regionale.

- 8.6 La relazione con la quale il Revisore contabile unico esprime il parere sul budget del Consorzio contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. Egli relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al consorzio ed al Consiglio regionale sui risultati della propria attività.
- 8.7 Il Revisore contabile unico esprime il giudizio sul bilancio di esercizio, in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
- 8.8 Il Revisore contabile unico può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e chiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

Art. 9 Principi e criteri generali

- 9.1 Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di sostenibilità, funzionalità ed economicità della gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
- 9.2 L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalle norme di settore applicabili, dalla Legge regionale, dal presente Statuto e dal contratto collettivo di categoria.

Art. 10 Personale

- 10.1 La dotazione organica del Consorzio è approvata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale e trasmesse alla Giunta regionale toscana.
- 10.2 Il Consorzio, con proprio regolamento approvato nel rispetto dei principi di



Statuto del Consorzio di sviluppo industriale della piana fiorentina

trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi indicati dalle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, individua i criteri e le modalità da utilizzare ai fini del reclutamento del personale.

- 10.3 Le spese relative al personale a tempo indeterminato sono coperte con i contributi annui di cui al successivo art. 13, comma 1, lett. a).
- 10.4 Il Consorzio può, all'uopo con deliberazione dell'Assemblea e su proposta del Presidente, approvare specifici regolamenti per definire le procedure di gestione del personale.

Art. 11 Criteri informativi e generali

- 11.1 Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
- 11.2 Le attività del Consorzio devono essere orientate alla sostenibilità economica e finanziaria dello stesso e, quindi, alla garanzia di un pareggio delle poste del bilancio annuale e del budget economico annuale e triennale.

Art. 12 Bilancio

- 12.1 Il Bilancio di esercizio del Consorzio, redatto seguendo il principio della competenza economica di periodo, è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla nota integrativa e dalla relazione di gestione, applicando, in quanto compatibili, al Consorzio le disposizioni del Codice Civile in materia di Società per Azioni (articolo 2423 e seguenti del Codice Civile).
- 12.2 Il Bilancio di esercizio del Consorzio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno, lo stesso è redatto dal Comitato direttivo su proposta del Presidente, quale proposta di Bilancio di esercizio, entro 20 Marzo di ogni anno e deve essere approvato obbligatoriamente entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio a cura dell'Assemblea, salvo proroga di due mesi quando particolari esigenze lo richiedano.
- 12.3 Il Budget economico annuale e triennale, la Relazione Previsionale e Programmatica Annuale e Triennale relativa alle attività del Consorzio, sempre per gli anni successivi, sono redatti dal Comitato direttivo su proposta del Presidente entro il 30 Settembre di ogni anno ed inviati ai soggetti consorziati e al Revisore Contabile Unico per le dovute osservazioni; il Presidente, a seguito delle osservazioni dei soggetti consorziati

e dal Revisore contabile Unico, ove pervenute, trasmette, entro il 31 Ottobre ai soggetti consorziati e al Revisore Contabile Unico una versione definitiva del Budget economico annuale e triennale e del programma di attività annuale e triennale sempre per gli anni successivi.

- 12.4 l'Assemblea approva tali documenti entro il 31 Dicembre di ogni anno per gli anni successivi.

Art. 13 Entrate del Consorzio

- 13.1 Il Consorzio provvede alle proprie spese attraverso le seguenti entrate:

- a) i contributi annui a carico dei soggetti consorziati;
- b) i corrispettivi a carico degli enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e per i servizi resi dal Consorzio;
- c) i corrispettivi, a carico delle imprese con sede legale o con un'unità locale nel territorio di competenza del Consorzio, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
- d) le entrate derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici;
- e) i contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione europea e di qualsiasi altro ente pubblico o privato;
- f) ogni altro provento comunque derivante dall'attività consortile;
- g) eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, compresi eventuali finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, quali i mutui di cui all'articolo 63, comma 5, della l. 448/1998, destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali, alla prestazione di servizi e alla manutenzione di opere e servizi, nell'ambito delle funzioni istituzionali dei consorzi.

- 13.2 Per la determinazione dei contributi di cui al precedente comma 1, lettera a), l'assemblea consortile approva un piano di ripartizione che determina, con riferimento al triennio successivo, le quote a carico dei soggetti consorziati in misura proporzionale ai diritti di voto assembleari così come definiti dal precedente Art. 5,



Statuto del Consorzio di sviluppo industriale della piana fiorentina

Comma 6.

- 13.3 I contributi di cui al precedente comma 1, punto a), sono riscossi con la procedura e i privilegi previsti per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici;

Art. 14 Fondo di dotazione

- 14.1 In sede costitutiva il Consorzio si dota di un fondo iniziale pari a 50.000,00 euro al quale partecipano gli enti consorziati in misura pari alla percentuale del diritto di voto di cui all'art. 5, Comma 6.
- 14.2 Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo di dotazione, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Art. 15 Servizio di Tesoreria

- 15.1 Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato dal Presidente secondo le procedure dalle norme sui contratti pubblici.

Art. 16 Contratti ed Appalti

- 16.1 Il Consorzio dispone gli affidamenti di contratti ed appalti, di servizi, lavori e forniture, seguendo le norme sui contratti pubblici e può, all'uopo con deliberazione dell'Assemblea e su proposta del Presidente, approvare specifici regolamenti per definire le procedure di gestione dei contratti.

Art. 17 Trasparenza

- 17.1 Nella Sezione amministrazione trasparente, disponibile sul sito web del Consorzio, sono pubblicati i dati e le informazioni previste dalle norme sulla trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.
- 17.2 La sezione amministrazione trasparente è tenuta a cura del Presidente che può delegare tale funzione al personale del Consorzio.
- 17.3 Il Consorzio provvede, con atto del Presidente, all'approvazione ed all'implementazione di un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza come previsto dalle norme vigenti;
- 17.4 Il Presidente provvede, all'interno delle sue prerogative ed ai fini del rispetto delle



Statuto del Consorzio di sviluppo industriale della piana fiorentina

norme vigenti sul tema, alla nomina di un Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 18 Albo delle pubblicazioni

- 18.1 Gli atti degli organi del Consorzio per i quali la Legge, lo Statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio On line disponibile sul sito web del Consorzio.
- 18.2 L'albo è tenuto a cura del Presidente che può delegare tale funzione al personale del Consorzio.

Art. 19 Vigilanza e controllo

- 19.1 La Regione Toscana esercita i propri poteri di vigilanza e controllo sul Consorzio come previsto dalla Legge Regionale.
- 19.2 Ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al precedente comma 1, il Consorzio trasmette alla Giunta Regionale toscana, nei tempi e con le modalità dalle stesse stabilite, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività del Consorzio.

Art. 20 Rinvio a leggi e regolamenti

- 20.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia di Consorzi di sviluppo industriale, alla Legge Regionale e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile in materia di Società per Azioni.

Art. 21 Disposizioni transitorie

- 21.1 Al fine di consentire un definitivo insediamento della sede consortile, come previsto all'Art. 1, Comma 5 del presente statuto, si dispone, che la sede sia transitoriamente collocata presso gli Uffici messi a disposizione da uno dei soci sul territorio di competenza.
- 21.2 Per il solo primo anno di attività, il Budget economico annuale e triennale ed il programma di attività annuali e triennali sono adottati dal Presidente entro 30 giorni dalla data di nomina e approvati dall'Assemblea nella prima seduta utile successiva all'insediamento.